

## **REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 1**

#### **La Segreteria Nazionale**

- a) La Segreteria Nazionale dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese cura i rapporti amministrativi tra l’Associazione, rappresentata dagli organi statutari, le Scuole (dojo) affiliate e i Soci.
- b) Le comunicazioni ufficiali tra la Segreteria Nazionale, Scuole (dojo) e Soci avverranno per iscritto.

### **Articolo 2**

#### **Scuola Centrale**

- a) L’Associazione può dotarsi di una propria Scuola (dojo) domiciliata in Roma che rappresenta l’unico dojo gestito direttamente. Essa viene definita “Scuola Centrale” e costituisce il punto di riferimento a disposizione dell’intera comunità culturale facente capo all’Associazione (art. 5 dello Statuto).
- b) Le modalità di svolgimento delle attività della Scuola Centrale (lezioni, raduni, manifestazioni, ecc..) saranno stabilite dal Direttore Didattico sentito il parere del Consiglio Direttivo.
- c) Il Direttore Didattico ha (art. 16 dello Statuto) la piena disponibilità della Scuola Centrale per lo svolgimento di lezioni, corsi speciali, conferenze, manifestazioni e raduni. La responsabilità didattica della Scuola Centrale è di pertinenza del Direttore Didattico che può esercitarla direttamente o attraverso insegnanti da lui autorizzati.

### **Articolo 3**

#### **Compiti del Responsabile di Dojo**

- a) I Responsabili di Dojo devono:

- I) Iscrivere ed affiliare il dojo ogni anno accademico contestualmente con la riapertura dei corsi nel dojo e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno accademico, pena la sospensione dell’incarico di responsabile di dojo da parte del Direttore Didattico, su segnalazione della segreteria Nazionale;
- II) tenersi informati e informare i propri allievi sulle modalità, sulle quote e sui tempi di iscrizione ed affiliazione all’Associazione;
- III) tenersi informati e informare i propri allievi circa le condizioni necessarie e le modalità per sostenere gli esami, sia dal punto di vista amministrativo che nel rispetto del regolamento didattico, e le quote d’esame;
- IV) mettere a conoscenza i propri allievi dello statuto, del regolamento amministrativo e delle direttive d’impostazione didattica dell’Associazione;
- V) convocare i soci maggiorenni alla consueta Assemblea annuale di dojo per eleggere i delegati che

parteciperanno alle Assemblee Nazionali dell'Associazione (art. 5 dello Statuto).

VI) informare i propri allievi circa le comunicazioni ai Soci inviate dalla Segreteria Nazionale;

VII) comunicare alla Segreteria Nazionale, tempestivamente, cambiamenti di sede ed ogni informazione utile a mantenere relazioni corrette, in conformità alle modalità indicate dal Consiglio Direttivo;

VIII) ritirare da ogni iscritto al Dojo, contestualmente alla ricevuta comprovante l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione, il certificato medico che abbia validità dalla data di iscrizione alla data di chiusura dell'anno accademico (31 Agosto).

Non potrà essere rilasciato il bollino annuale comprovante l'iscrizione se non saranno soddisfatte entrambe le condizioni sopraindicate

#### **Articolo 4**

##### **Compiti degli esaminandi**

Gli esaminandi hanno il dovere di informarsi delle condizioni e delle modalità richieste per sostenere gli esami, e di accertare la regolarità della propria posizione.

#### **Articolo 5**

##### **Compiti dell'esaminatore**

a) Poiché di norma la carica di esaminatore viene attribuita al Responsabile di Dojo (art. 3 D.I.D.), gli obblighi di iscrizione e relative modalità coincidono. Qualora la qualifica di esaminatore fosse attribuita a un altro membro del dojo (art. 3 D.I.D.), questi per poter svolgere tale funzione dovrà risultare iscritto entro il 31 ottobre, pena la sospensione dell'incarico di esaminatore da parte del Direttore Didattico, su segnalazione della Segreteria Nazionale.

b) Gli esaminatori abilitati a svolgere esami per gradi dan dovranno comunicare alla Segreteria Nazionale gli stage in cui terranno la sessione esami dan (art. 5, art. 7 D.I.D.) almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

c) L'esaminatore ha il dovere di tenersi informato sulle modalità per lo svolgimento degli esami, sulla regolarità d'iscrizione annuale dell'esaminando, sulle quote d'esame, sui tempi che intercorrono tra un esame e l'altro e sul numero di sessioni che si possono svolgere durante l'anno in corso. (Art. 7 D.I.D.)

#### **Articolo 6**

##### **Quote Esami – quote affiliazione dojo – quote iscrizione- diplomi**

a) Le quote di iscrizione e di affiliazione dojo vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

b) Le quote di esame per gradi kyu, come stabilite dal Consiglio Direttivo, vengono versate prima dello svolgimento della prova d'esame.

c) Le quote d'esame per gradi dan, come stabilite dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle indicazioni dell'Hombu Dojo di Tokio, vengono versate prima della prova d'esame.

d) In caso di esito negativo dell'esame sia nel caso di gradi kyu che di gradi dan l'intera quota verrà restituita all'interessato.

e) L'esercizio delle funzioni consentite dal grado sono soggette alla preventiva verifica anche amministrativa ed al rilascio di apposito diploma nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio.

## **Articolo 7**

### **Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti.**

a) Le cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti hanno durata quadriennale (Statuto art. 7 e 13); ad esse possono accedere tutti i Soci in regola con gli adempimenti associativi, che abbiano presentato la propria candidatura a mezzo lettera racc.a.r. spedita almeno 15 giorni prima delle elezioni ed indirizzata alla Segreteria dell'Associazione, in Roma.

b) Il Consiglio uscente potrà invalidare la candidatura in tutti quei casi che dovessero violare nell'art. 8 a) del presente Regolamento.

In particolare, saranno ritenute non valide le candidature che dovessero essere presentate da Soci incorsi in sanzioni di ordine penale dello Stato Italiano e da quelli che, per ragioni interne all'Associazione, fossero incorsi in sanzioni disciplinari della sospensione inflitta dalla stessa nel quadriennio antecedente alle elezioni.

c) Le dimissioni dei membri del consiglio si presentano al Presidente il quale, tramite la Segreteria, ne informa il Dojo. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia inferiore a tre il Consiglio può cooptare i primi non eletti che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario. Diversamente sarà convocata d'urgenza l'Assemblea dei soci. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia pari a tre sarà convocata d'urgenza l'assemblea dei soci che provvederà a sostituire i dimissionari. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia pari a quattro o più sarà convocata d'urgenza l'assemblea dei soci che provvederà a nominare tutti e sette i membri del Consiglio.

## **Articolo 8**

### **Disciplina sociale**

a) Tutti i Soci che intendono promuovere attività di diffusione e divulgazione delle materie e arti di cui all'art. 2 dello Statuto, in nome e per conto dell'Associazione o che in qualche misura la coinvolgano, sono tenuti ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Consiglio Direttivo sentito il Direttore Didattico (art. 16 dello Statuto).

## **Articolo 9**

### **Provvedimenti Disciplinari**

a) Nel caso di morosità del pagamento di due quote di affiliazione annuale del Dojo il Direttore Didattico, su segnalazione della Segreteria Nazionale, ha facoltà di revoca della qualifica al responsabile del Dojo inadempiente.

b) Nel caso in cui il comportamento di un Socio si dimostrasse lesivo nei confronti dell'Associazione, alla sua immagine, al suo sviluppo, ai suoi interessi generali o per gravi inadempienze dello Statuto e/o dei Regolamenti, potranno essere adottate a suo carico sanzioni disciplinari. La sanzione sarà determinata attraverso l'attivazione di procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.

c) Qualora, alla luce dell'esame del Consiglio Direttivo, il comportamento del Socio fosse riconosciuto realmente lesivo per l'Associazione, potrà essere adottato a suo carico un provvedimento di espulsione nei casi particolarmente gravi o, in quelli meno gravi, di sospensione, per un periodo ritenuto congruo, da ogni attività associativa o da incarichi eventualmente ricoperti.

d) I Soci nei confronti dei quali è stato adottato un provvedimento disciplinare potranno ricorrere rivolgendo istanza al Presidente dell'Associazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Il Presidente ne darà informazione ai membri del Consiglio Direttivo e a quelli del Collegio dei Revisori dei Conti. Il ricorso sarà presentato alla prima Assemblea dei Soci, cui spetterà assumere la decisione definitiva. Nel periodo d'attesa di tale decisione il provvedimento disciplinare sarà congelato e se l'Assemblea dovesse confermarlo in toto o in parte troverà immediata esecuzione.

e) A titolo d'esempio sono da reputare comportamenti perseguibili disciplinarmente:

I) azioni diffamatorie nei confronti dell'Associazione;

II) diffusione di notizie false e tendenziose nei confronti dei soci e degli Organi sociali;

III) infrazioni gravi allo Statuto ed al Regolamento.